

Valeria Giugliano

*Le spese, le misure sanzionatorie e di deterrenza*

SOMMARIO: 1. Condanna alle spese e pena pecuniaria per la mancata partecipazione alla consulenza tecnica preventiva (art. 8, comma 4°): premessa e ambito di applicazione – 1.1. La condanna alle spese di consulenza e di lite – 1.2. La condanna ad una pena pecuniaria – 3. La segnalazione all'IVASS (art. 8, comma 4°) – 4. La sanzione professionale per il medico condannato al risarcimento (art. 9, comma 5°) – 5. La decadenza dall'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa (art. 13).

*1. Condanna alle spese e pena pecuniaria per la mancata partecipazione alla consulenza tecnica preventiva (art. 8, comma 4°): premessa e ambito di applicazione*

La mancata partecipazione al procedimento di conciliazione è fonte, a norma dell'art. 8, comma 4°, l. 8 marzo 2017, n. 24, di sanzioni inedite ed incisive. Prevedendo a carico dell'assente l'attribuzione delle spese di conciliazione e di lite e l'ulteriore irrogazione di una pena pecuniaria, il legislatore mira ad incentivare – *rectius*, a rendere obbligatoria – la partecipazione alla fase conciliativa, che è condizione di procedibilità della domanda di risarcimento<sup>1</sup>. La norma dispone infatti che la partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è «obbligatoria per tutte le parti», «comprese le imprese di assicurazione di cui all'art. 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla». In caso di mancata partecipazione (sul caso di mancata formulazione dell'offerta v. *infra*, § 3), il giudice, «con il provvedimento che definisce il giudizio»<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> Sulle caratteristiche generali del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 8 l. 24/2017, si rinvia a M. ADORNO, *Il nuovo 'filtro' dell'art. 696 bis c.p.c. in materia di responsabilità sanitaria*, in *questo volume*.

<sup>2</sup> Per un'analisi delle caratteristiche del giudizio di merito all'esito del quale saranno adottabili i provvedimenti qui esaminati, si rinvia a G. PARIS, *Le forme del giudizio di merito*, in *questo volume*, anche per le considerazioni sulla delimitazione dell'ambito applicativo della disposizione alla sola controversia innanzi al giudice civile che abbia ad oggetto il risarcimento del danno e non alle ulteriori azioni disciplinate dalla medesima l. 24/2017.

condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

Il legislatore, come accade di sovente, sceglie dunque la tecnica di spingere all'esperienza del tentativo teso a comporre la controversia con l'utilizzo di sanzioni, e non con la previsione di incentivi, ad esempio fiscali, o con una disciplina premiale delle spese<sup>3</sup>. La misura rientra peraltro tra quelle volte ad incentivare l'utilizzo del mezzo in quanto tale, più che l'esito positivo della procedura conciliativa<sup>4</sup>.

L'introduzione di sanzioni per persuadere la parte ad utilizzare lo strumento alternativo di risoluzione delle controversie è espressamente contemplata dalla direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008, la quale all'art. 5, comma 2°, lascia impregiudicata «la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l'inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario»<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> M. LUPANO, *Responsabilità per le spese e condotta delle parti*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 219 ss., rileva infatti che l'orientamento della condotta delle parti potrebbe avvenire anche con la tecnica opposta a quella qui adottata, ossia con misure premiali per l'agire virtuoso, sebbene nel nostro ordinamento una tale soluzione sia meno utilizzata. Nella mediazione civile e commerciale disciplinata dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ad esempio, l'art. 20 prevede un credito d'imposta che compensi parzialmente i costi sopportati per accedere alla procedura. L'a. prefigura anche l'ipotesi di una riduzione dei tributi gravanti su chi ricorre al processo solo dopo aver constatato il fallimento delle strade alternative. Ancora, segnala che in altri ordinamenti europei sono state adottate misure per rendere più conveniente anche dal punto di vista del difensore la scelta di conciliare rispetto a quella di agire in giudizio.

<sup>4</sup> Per fare un esempio, la norma di cui all'art. 13 d.lgs. 28/2010, pur rientrando nella *ratio* di generale disfavore del legislatore per l'atteggiamento non collaborativo delle parti, è volta a stimolare l'esito positivo della mediazione, in quanto presuppone la formulazione della proposta conciliativa. L'art. 13 era stato dichiarato incostituzionale in via consequenziale a seguito della declaratoria di incostituzionalità della mediazione obbligatoria da parte di Corte cost. 6 dicembre 2012, n. 272, in «Foro it.» 2013, I, p. 1091, con nota di R. ROMBOLI. Successivamente, è stato ripristinato dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con mod. in l. 9 agosto 2013, n. 98.

<sup>5</sup> Sulla portata di tale disposizione v. anche la recentissima Corte giust. 14 giugno 2017, caso C-75/16 (ECLI:EU:C:2017:457), <<https://www.eclegal.it>>, con nota di M. Ragni, *Le condizioni di compatibilità con il diritto dell'Unione Europea della mediazione obbligatoria nelle controversie interne dei consumatori*, la quale ha stabilito che la direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, non è compatibile con una normativa nazionale che preveda che le parti non possano ritirarsi da una procedura di mediazione se

È comunque opportuno svolgere una breve analisi sulla compatibilità della nuova previsione con l'ordinamento italiano, prendendo in esame le peculiari caratteristiche della misura: anzitutto relativamente al suo ambito di applicazione; poi, separatamente, sulla specifica disciplina delle spese e della sanzione.

La disposizione attribuisce rilievo alla «mancata partecipazione» di una parte al solo «procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell'art. 15 della presente legge». Ciò induce a ritenere che le sanzioni previste accedano alla sola mancata partecipazione ad un procedimento instaurato *ex art. 696 bis c.p.c.*: ove le parti scelgano, invece di far precedere al giudizio di merito un tentativo di mediazione *ex d.lgs. 28/2010*<sup>6</sup> (alternativa prevista dallo stesso art. 8, comma 2°, l. 24/2017), troveranno applicazione le sanzioni, invero meno incisive, previste dallo stesso d.lgs. 28/2010. Ciò potrebbe aprire la strada ad una poco giustificabile disparità di trattamento tra istituti che dovrebbero apparire, se non equivalenti, quantomeno astrattamente percorribili in base ad una valutazione della controversia del caso concreto che si vuol conciliare e del tipo di «aiuto alla conciliazione» che si vuole ricevere. La scelta di esperire la consulenza tecnica preventiva anziché la mediazione diviene così foriera di non poche conseguenze all'esito del giudizio di merito per la parte che non ha partecipato alla fase conciliativa, e che dunque non ha scelto il mezzo: le sanzioni per la mancata collaborazione alla procedura *ex art. 696 bis c.p.c.* sono economicamente ben più importanti rispetto a quelle previste per la non cooperazione alla mediazione. Alla parte attiva converrà allora scegliere la prima, per tentare la massima coercizione alla collaborazione; la parte resistente, ove si veda notificare il decreto *ex art. 696 bis c.p.c.*, dovrà ben valutare le conseguenze della mancata comparizione, più di quanto non accada ricevendo un invito alla mediazione.

Riguardo al momento processuale nel quale procedere all'irrogazione della condanna, il dato testuale («con il provvedimento che definisce il giudizio») fuga i dubbi che erano emersi in relazione alla condanna alla pena pecuniaria nella mediazione<sup>7</sup>.

---

non dimostrino l'esistenza di un giustificato motivo a sostegno di tale decisione.

<sup>6</sup> Sull'assolvimento della condizione di procedibilità del giudizio di merito con la mediazione nell'ambito della responsabilità sanitaria, si rimanda a G. RICCI, *La mediazione*, in *questo volume*.

<sup>7</sup> In particolare, si richiamano Trib. Termini Imerese 28 maggio 2012, in <<https://www.ilcaso.it>>; Trib. Mantova 22 dicembre 2015, in <<https://www.ilcaso.it>> e Trib. Vasto 6 dicembre 2016, in <<https://www.judicium.it>>, sulla possibilità che la sanzione *ex art. 4-bis*

Entrambe le misure (condanna alle spese di consulenza e di lite e ulteriore sanzione pecuniaria), poi, sono agganciate alle medesime condizioni applicative: l'infrazione, d'ufficio, appare automatica, conseguendo *ipso iure* alla mancata partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva. Non c'è spazio, cioè, stando alla lettera della norma, per tener conto dell'eventuale sussistenza di un giustificato motivo per mancata partecipazione né per dosare la misura in rapporto ad una eventuale soccombenza all'esito del giudizio di merito né – sembra – alcuno spazio residuo per una qualsivoglia valutazione discrezionale del giudice che ne consideri l'opportunità o addirittura l'iniquità.

Se si volesse tentare di spiegare la draconiana impostazione del legislatore, potrebbe ricorrersi alle statistiche fornite periodicamente dal Ministero della Giustizia<sup>8</sup>: nelle procedure di mediazione con oggetto «risarcimento danni da responsabilità medica» solo il 38% degli aderenti compaiono, risultando ultime per partecipazione degli aderenti solo davanti ai contratti assicurativi, con il 14,6% di aderenti comparsi.

### *1.1. Condanna alle spese di consulenza e di lite*

Come si è anticipato, secondo la lettera della legge la condanna alle spese di consulenza e di lite dovrebbe conseguire automaticamente alla mancata partecipazione alla fase conciliativa. Restano irrilevanti, dunque: (a) l'eventuale contumacia anche nel giudizio ordinario, ossia un comportamento di totale inerzia e non soltanto un disinteresse rivolto alla fase di conciliazione; (b) la soccombenza nel giudizio di merito; (c) l'eventuale presenza di un giustificato motivo per l'assenza.

Relativamente al primo profilo, può anzitutto sottolinearsi che la disciplina della contumacia adottata dal nostro ordinamento non presenta alcun carattere sanzionatorio, assumendo anzi una connotazione protettiva<sup>9</sup>. Né,

d.lgs. 28/2010 sia irrogabile anche in corso di causa, alla prima udienza o comunque in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio. La dottrina invece ritiene prevalentemente che la condanna vada pronunciata al momento della decisione, come capo accessorio della sentenza finale: cfr. A.D. DE SANTIS, *Rapporti tra mediazione, conciliazione e processo civile*, in *La nuova mediazione civile e commerciale*, a cura di A. Maietta, CEDAM, Padova, 2014, pp. 230 ss; M.A. LUPOI, *Rapporti tra procedimento di mediazione e processo civile*, in <<http://www.judicium.it>>; R. MASONI, *La mediazione nel processo*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 168.

<sup>8</sup> Si fa riferimento alle statistiche sulla mediazione civile relative al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016. I dati sono diffusi dal Ministero della Giustizia e tutti disponibili all'indirizzo <<http://bit.ly/2u49nBH>>.

<sup>9</sup> L'ordinamento si preoccupa, infatti, di ridurre, nei limiti del possibile e del giusto, il

peraltro, è ammesso dalla giurisprudenza che il contegno del contumace possa essere valutato *ex art. art. 116 c.p.c.*<sup>10</sup>: si è più volte affermato, infatti, che «il contegno delle parti», per il quale il giudice è abilitato a trarre elementi indiziari di giudizio, non è un comportamento generico, come quello del convenuto che non si costituisce in giudizio, ma è una condotta qualificata che, posta in relazione con il fatto da provare, è di per sé idonea a rafforzare il convincimento già raggiunto attraverso la valutazione degli altri elementi acquisiti al medesimo processo. In altre parole, non è mai l'inerzia generica ad essere ricollegata a conseguenze negative, ma, semmai, un comportamento specifico, insito nel compimento di specifici atti. Lascia dunque perplessi l'ipotesi che la parte contumace, non presente alla fase conciliativa ma nemmeno nel giudizio, possa essere automaticamente condannata alle spese a prescindere da ogni valutazione di opportunità da parte del giudice o, quantomeno, della soccombenza: in sostanza, dalla mancata partecipazione ad un procedimento che prevede la consulenza tecnica preventiva quale obbligatoria derivano conseguenze più gravi che se un identico fenomeno si verificasse all'interno del processo<sup>11</sup>.

È, poi, dalla lettera della norma («indipendentemente dall'esito del giudizio») che discende l'irrelevanza della individuazione della parte vittoriosa. La disciplina delle spese del giudizio, dunque, qualora una parte sia stata assente alla procedura conciliativa, prescinde dal principio della soccombenza<sup>12</sup>.

Le deroghe espresse al principio di soccombenza note all'ordinamento sono perlopiù giustificabili in forza del concorrente principio di causalità<sup>13</sup>.

---

pregiudizio che, in linea di fatto, può derivare dalla mancata partecipazione al processo: cfr. C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 350 ss e ivi riferimenti.

<sup>10</sup> Su cui espressamente Cass. 29 marzo 2007, n. 7739, in «Foro it. Mass.», 2007, p. 756, la quale ha affermato che, a differenza di quanto previsto in altri paesi, il nostro ordinamento giuridico non ricollega effetti automatici alla mancata costituzione in causa della parte.

<sup>11</sup> Nel comma 4-*bis* dell'art. 8, d.lgs. 28/2010, su cui v. ampiamente *infra* nel testo, la multa prevista è, al contrario, irrogabile alla sola parte «costituita»: ciò è indice della volontà legislativa di sanzionare solo la parte che ha mostrato un comportamento divergente tra la fase di mediazione e il processo, non quella che sia rimasta inattiva in entrambi i contesti: V.R. TISCINI, *La mediazione civile e commerciale*, Giappichelli Torino, 2011, p. 300.

<sup>12</sup> Quale primo effetto distorsivo di una tale previsione, si potrebbe anzitutto individuare un incentivo al comportamento abusivo di chi si assuma – infondatamente – danneggiato e coltivi l'azione risarcitoria sperando nell'inerzia della controparte al solo fine di conseguire la rifusione dei costi di consulenza e di lite, nonché il pagamento della pena pecuniaria.

<sup>13</sup> Per indicazioni sul rapporto tra principio di soccombenza e principio di causalità, ove quest'ultimo attribuisce rilevanza all'elemento soggettivo, risalendo al fatto causativo del

La norma introdotta dalla legge in commento non è infatti connotata dalla *ratio* che ha ispirato la seconda parte del novellato primo comma dell'art. 91 c.p.c., introdotto dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, la quale, generalizzando un meccanismo già introdotto per le controversie in materia societaria dall'art. 16, comma 2°, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (contestualmente abrogato dalla stessa l. n. 18 giugno 2009, n. 69), prevede che, in caso di accoglimento della domanda in misura non superiore ad una proposta conciliativa, il giudice condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese giudiziali maturate dopo la formulazione della proposta. Analoga soluzione è adottata dall'art. 13, comma 1°, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28<sup>14</sup>, ove si consente di condannare alle spese (e ad una sanzione pecuniaria, alla quale si farà nuovamente cenno in seguito) maturate successivamente alla formulazione della proposta la parte che abbia rifiutato una proposta conciliativa «quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta». Qualora il provvedimento non corrisponda alla proposta, prosegue il 2° comma dell'art. 13, il giudice potrà soltanto escludere la ripetizione delle spese per l'indennità corrisposta al mediatore, ma soltanto per «gravi ed eccezionali ragioni» e indicando «esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente»<sup>15</sup>.

---

giudizio e identificando quale onerata la parte che, avendo causato determinati costi, è tenuta a sopportarli, per tutti v. CHIOVENDA, *La condanna nelle spese giudiziali*, Foro italiano, Roma 1935, pp. 264 ss., CARNELUTTI, *Causalità e soccombenza in tema di condanna alle spese*, in «Riv. dir. proc.», 1956, p. 41. Alcuni interpreti sostengono il superamento della tradizionale teoria, di derivazione chiovendiana, della soccombenza quale criterio d'individuazione del soggetto a carico del quale sono posti i costi del processo, a favore di una più severa ricostruzione del regime delle spese in termini di strumento sanzionatorio e non più semplicemente indennitario. Ciò alla luce delle nuove indicazioni emergenti, sia pure indirettamente, dagli eventi informativi in tema di spese (cfr. F. CORDOPATRI, *Un principio in crisi: victus victori*, in «Riv. dir. proc.», 2011, pp. 265 ss.; *contra* sul punto della modifica apportata dalla riforma del 2009, C. CONSOLO, *Codice di procedura civile commentato. La riforma del 2009*, Ipsoa, Milano, p. 28). Sul generale tema delle spese, v. più di recente M. LUPANO, *Responsabilità per le spese e condotta delle parti*, cit.

<sup>14</sup> La disposizione, dichiarata costituzionalmente illegittima in via consequenziale dalla nota sentenza della Corte costituzionale, 6 dicembre 2012, n. 272, cit. alla luce dell'illegittimità per eccesso di delega dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010, è stata poi ripristinata dalla l. n. 98/2013, di conversione del d.l. 69/2013.

<sup>15</sup> La possibilità, per la parte vittoriosa, di recuperare le spese sostenute per la mediazione obbligatoria si è già attestata in giurisprudenza: si veda in particolare Trib. Modena 9 marzo 2012, n. 479, in «Guida al dir.», 2012, 39, p. 73: «stante la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite all'inadempimento del convenuto, in forza del principio di causalità le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione sono

Una simile soluzione si rinviene altresì nella disciplina dell'impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove l'art. 7, comma 8°, l. 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'art. 1, comma 40°, l. 28 giugno 2012, n. 92 ha stabilito che la condotta tenuta dalle parti in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione rileva ai fini della pronuncia sulle spese, oltre che per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, comma 7°, l. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Anche qui, è senz'altro prevista un'attività valutativa del giudice sulla condotta delle parti, la quale, per determinare l'inflizione della condanna, dovrà necessariamente assumere un connotato negativo.

Nelle disposizioni ora citate, la deroga al principio di soccombenza si fonda piuttosto esplicitamente sul principio di causalità, in quanto è la parte che ha rifiutato la proposta che ha reso necessaria la prosecuzione del processo. E ove la causalità non sia così evidente – perché il contenuto della proposta non corrisponde *in toto* al provvedimento – il giudice dovrà compiutamente dare conto delle eccezionali ragioni che l'abbiano determinato ad onerare di parte delle spese la parte vittoriosa.

Altrove, nell'ordinamento, al mero fatto della mancata partecipazione si richiede di aggiungere l'assenza di una giustificazione, affinché il giudice possa trarne conseguenze all'esito del giudizio di merito.

Ciò si riscontra nell'ipotesi di mancata partecipazione della parte alla mediazione: l'art. 8, comma 4-*bis*, d.lgs. 28/2010<sup>16</sup> prevede che il giudice potrà trarne argomenti di prova ai sensi degli artt. 116, 2° comma, c.p.c. (e condannare ad una pena pecuniaria), ma solo se manchi un «giustificato motivo»<sup>17</sup> per la non collaborazione alla fase conciliativa.

Con il discorso sinora svolto, si spera di aver messo in luce come, nel quadro dei principi operanti nel nostro ordinamento, una disciplina delle spese siffatta non possa che lasciare perplessi. Ossia, delle due l'una: o non c'è il giustificato motivo di assenza dalla procedura conciliativa (o si

---

recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi (art. 91 c.p.c.)». In seguito il principio è stato esteso anche alla mediazione volontaria: v. Trib. Milano 21 luglio 2016, n. 9205, in <<https://www.eclegal.it>>, con nota di G. PARISI.

<sup>16</sup> La disposizione, che costituiva il comma 5° dell'art. 8, dichiarata costituzionalmente illegittima in via consequenziale dalla nota sentenza della Corte cost. 6 dicembre 2012, n. 272, cit. alla luce dell'illegittimità per eccesso di delega dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010, è stata poi ripristinata quale comma 4-*bis* dalla l. n. 98/2013, di conversione del d.l. 69/2013.

<sup>17</sup> Sul significato del requisito del «giustificato motivo», *ex multis*, v. M. BOVE, *Sanzioni per la mancata cooperazione in mediazione*, in <<https://www.judicium.it>>. Risulta peraltro quantomeno dubbia l'eventuale estensione dell'applicabilità di una simile nozione ad un procedimento, come quello di consulenza tecnica preventiva, regolato dal codice di rito.

è rifiutata una proposta conciliativa rivelatasi poi ragionevole) e allora si può prescindere dall'esito del giudizio in virtù del principio di causalità<sup>18</sup>; oppure non può non applicarsi il principio della soccombenza.

Può dirsi allora che vi sono profili per dubitare della costituzionalità di siffatta norma, in relazione agli artt. 24 e 113 Cost., poiché essa, qualora applicata letteralmente, finisce per sanzionare, molto pesantemente, un comportamento, anche della parte vittoriosa, che di per sé potrebbe non avere nessun connotato negativo, minando il diritto di difesa. La Corte costituzionale, a questo proposito, ha riconosciuto esplicitamente che è il principio di soccombenza ad assicurare al vincitore una completa tutela giurisdizionale dei propri diritti<sup>19</sup>; dall'altro lato, ha affermato la legittimità delle disposizioni che, pur sempre nel rispetto dei principi di ragionevolezza e uguaglianza, prescindano dalla regola della soccombenza, ma soltanto qualora si avverta l'esigenza primaria di tutelare i soggetti economicamente e socialmente più deboli<sup>20</sup>.

<sup>18</sup> Per una coerente applicazione di quanto osservato in un caso di responsabilità sanitaria, cfr. Trib. Roma 23 giugno 2016, in <<https://www.iusexplorer.it>>. La pronuncia condanna la casa di cura, tenendo conto, nella determinazione dell'ammontare dei compensi, della condotta processuale censurabile tenuta dalla stessa che non ha partecipato senza alcuna ragione alla mediazione disposta dal giudice, ed ha compensato le spese nei confronti della compagnia assicuratrice pur nel rigetto della domanda di garanzia. La compagnia assicuratrice aveva infatti posto in essere una condotta processuale ingiustificata e renitente, non presentandosi in mediazione nonostante l'ordine del giudice. Considera inoltre la gravità di tale condotta renitente dell'assicurazione, la cui assenza era stata causa primaria del fallimento del percorso di mediazione: infatti, in assenza del chiamato in causa (garante) non si vede come si sarebbe potuto raggiungere un accordo valido ed efficace. L'assicurazione, attesa l'ingiustificatezza dell'assenza viene quindi condannata al pagamento di una somma pari al contributo unificato, mentre «solo in virtù della mancata soccombenza» non viene condannata *ex* art. 96, 3° comma c.p.c., per una condotta sicuramente censurabile sotto il profilo della mancata ottemperanza all'ordine del giudice di partecipare alla mediazione demandata. Il Tribunale afferma infatti che, mentre il distinguo tra condanna al pagamento del contributo unificato ed esonero dalla condanna per responsabilità aggravata ha una precisa ragione d'essere nella legge (art. 96, comma 3°, c.p.c.) che prevede e postula la soccombenza del soggetto che ha posto in essere la condotta censurabile alla stregua di tale norma, l'art. 8, comma 4-*bis* del d.lgs. 28/10 che con perfetta simmetria con la natura dell'istituto della mediazione ne prescinde: lì, si dice, «la valutazione della ingiustificatezza della condotta (consistente nella mancata partecipazione alla mediazione) infatti non attiene al merito, o in altre parole, alla ragione o al torto della parte».

<sup>19</sup> Corte cost. 31 dicembre 1986, n. 303, in «Foro it.», 1987, I, col. 671, con nota di A. PROTO PISANI.

<sup>20</sup> Come nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali: l'esenzione della condanna alle spese è volta ad incentivare la proposizione della domanda, su

Nel caso dell'art. 8 l. 24/2017, solo parzialmente l'intento del legislatore può rinvenirsi nel favorire il danneggiato, che potrebbe risultare la parte debole del processo rispetto a disinteressate (o colpevolmente inerti) strutture sanitarie o imprese assicurative, che nella prassi sono causa del naufragio di molti tentativi di mediazione. L'obiettivo primario del legislatore è in realtà una partecipazione leale e propositiva di tutte le parti alla procedura, per favorire una risoluzione del conflitto nella sede non contenziosa/mediazione, in modo da alleggerire gli eccessivi carichi giudiziari. Dunque, l'espressa deroga alla regola generale *victus victori* non sembra in effetti controbalanciata da un'equa e ragionevole considerazione degli interessi coinvolti così come indicati dalla Corte costituzionale e probabilmente pone il rischio di una violazione dell'art. 24 Cost.

### 1.2. *La condanna ad una pena pecuniaria*

Quanto detto, riguardo alla ripartizione delle spese di lite e alla compatibilità della disposizione con i principi in materia adottati dall'ordinamento italiano.

È possibile, invece, svolgere qualche ulteriore considerazione in merito alla natura della sanzione pecuniaria prevista in coda all'ultimo comma dello stesso art. 8, il quale dispone che «il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione».

L'istituto del trattamento punitivo riservato a chi non tiene determinati comportamenti prescritti dall'ordinamento, già ampiamente noto agli ordinamenti anglosassoni, si sta recentemente diffondendo anche nel nostro paese.

La norma riecheggia infatti, da un lato, la nota e sperimentata previsione dell'art. 8, comma 4-*bis*, d.lgs. 28/2010<sup>21</sup>; dall'altro, la clausola

---

cui Corte cost. 26 luglio 1979, n. 85, in «Resp. civ. e prev.», 1979, p. 708.

<sup>21</sup> Il c.d. decreto del fare (d.l. 69/2013, conv. con mod. in l. 98/2013) ha, con questa disposizione, ripristinato il 5° comma aggiunto dal d.l. 13 agosto 2011, n. 212, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, che, prima della dichiarazione di incostituzionalità consequenziale di cui si è detto, aveva provveduto ad irrigidire le sanzioni in caso di mancata partecipazione al procedimento. Cfr. D. DALFINO, *La mediazione civile e commerciale*, Zanichelli, Bologna, 2016, pp. 382 ss.; G. FANELLI, «Interferenze» ancor più qualificate tra mediazione e processi dopo il c.d. «decreto del fare» e la legge n. 98/2013, in <<https://www.judicium.it>>. In precedenza, v. M. BOVE, *Le sanzioni*

generale introdotta all'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. da parte della l. 18 giugno 2009, n. 69<sup>22</sup> (che ha generalizzato nell'ordinamento processuale il rimedio che era già previsto dall'ultimo comma dell'art. 385 c.p.c.), cui fa riferimento anche l'art. 4, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, come convertito dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, a mente del quale il mancato riscontro all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita può essere valutato dal giudice anche ai fini dell'art. 96 c.p.c. Ancora, per un parallelismo con il processo amministrativo, l'art. 41 d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, ha aggiunto la previsione per cui «in ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati».

Le differenze sono peraltro rilevanti rispetto a ciascuna di queste figure, fermo solo l'evidente carattere sanzionatorio della previsione.

La sanzione pecuniaria, corrispondente all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, di cui all'8, comma 4-*bis*, d.lgs. 28/2010 è riservata alla sola parte costituita; è condizionata all'assenza di un «giustificato motivo» per la mancata partecipazione e prevede la corresponsione della somma a favore dell'erario. Si osserva che qui una discrezionalità del giudice si ritrova nella valutazione del «giustificato motivo»<sup>23</sup>, il quale, non riscontrato, condurrà automaticamente all'applicazione della sanzione; inoltre, a differenza di quanto potrebbe accadere applicando l'art. 8 l. 24/2017, rende più conveniente per la parte restare contumace anche nel successivo giudizio, poiché la sanzione può colpire solo la parte costituita. È assente, infine, dalla previsione che si commenta, la possibilità, pur prevista nello stesso d.lgs. 28/2010, per il giudice di valutare il comportamento della parte in mediazione alla stregua di un argomento di prova *ex art.* 116, 2° comma, c.p.c.

La condanna di cui all'art. 96, ultimo comma, c.p.c. ha in comune con quella in esame la circostanza che il versamento della somma sia a favore della controparte. Per il resto, se ne discosta alquanto: il giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., può condannare anche d'ufficio il

---

per la mancata cooperazione in mediazione, in <<https://www.judicium.it>>.

<sup>22</sup> Su cui v. G. SCARSELLI, *Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009, n. 69). Le modifiche in tema di spese*, in «Foro it.», 2009, V, col. 258, e G. DE MARZO, *Le spese giudiziali e le riparazioni nella riforma del processo civile*, in «Foro it.», 2009, V, col. 397.

<sup>23</sup> Il legislatore ha quindi introdotto un elemento di flessibilità e ragionevolezza, come osservato da A. SANTI, *Commento all'art. 8, d.lgs. n. 28/2010*, in *La mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali* a cura di M. Bove, CEDAM, Padova, 2011, p. 245.

soccombente al pagamento in favore dell'avversario di una somma equitativamente determinata. Essa presuppone anzitutto la soccombenza<sup>24</sup>; poi, si ritiene – e non è di poco conto – sia necessario un comportamento comunque elusivo e distortivo da parte del soccombente<sup>25</sup>: sicché la disposizione assume un'efficacia deterrente. La formulazione scarna ha richiesto un'elaborazione sulla necessità di riscontrare l'effettiva ricorrenza dell'elemento soggettivo della condotta, come previsto dai commi 1° e 2° dello stesso art. 96, ossia mala fede o colpa grave<sup>26</sup>, a meno di interpretare la norma come un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

È questa la tesi che potrebbe recuperarsi per colorare anche l'art. 8, comma 4°, l. 24/2017 di un riferimento all'elemento soggettivo della parte non comparsa alla conciliazione, che dovrebbe caratterizzarsi quantomeno da colpa (grave o lieve) a meno di sconfinare, come già evidenziato per la condanna per le spese, in una responsabilità oggettiva da inerzia.

Sulla valutazione equitativa richiesta dall'art. 8, comma 4°, l. 24/2017, si può infine ritenere che la quantificazione della sanzione potrà involgere (a) il valore della causa; (b) il peso economico dei soggetti (c) la durata che ha avuto il processo<sup>27</sup>. I criteri utilizzati dovrebbero comunque emergere dalla motivazione. Potrebbero peraltro qui riproporsi i dubbi di legittimità costituzionale già avanzati sull'analoga previsione dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., nella parte in cui conferisce al giudice un'assoluta discrezionalità nella determinazione

<sup>24</sup> Cass. 14 aprile 2016, n. 7409, in «Foro it. Mass.», 2016, col. 266, ha affermato che la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca.

<sup>25</sup> Sulla correlazione tra l'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. e i comportamenti riconducibili al c.d. abuso del processo, v. M.F. GHIRGA, *Abuso del processo e sanzioni*, Giuffrè Milano, 2012, pp. 85 ss; M. GIORGETTI, *art. 96 c.p.c.*, in *Commentario alla riforma del codice di procedura civile* a cura di A. Saletti, B. Sassani, Utet Giuridica, Torino, 2009, p. 57. V. anche P. PORRECA, *L'art. 96 3° comma tra ristoro e sanzione*, in «Foro it.», 2010, I, coll. 2245 ss.

<sup>26</sup> La tesi è stata accolta dalla giurisprudenza di legittimità a partire da Cass. 30 novembre 2012, n. 21570, in «Danno e resp.», 2013, p. 299, con nota di G. VANACORE. Si veda di recente Cass. 19 aprile 2016, n. 7726, in «Foro it. Mass.», 2016, col. 274, la quale precisa altresì che ai fini dell'applicabilità dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., la mala fede o la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, e non singoli aspetti di essa, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione, suscettibile di essere irragionevolmente leso da danni punitivi non proporzionati.

<sup>27</sup> Come proposti da G. SCARSELLI, cit., p. 258.

dell'importo della condanna, omettendo di fissarne alcun limite<sup>28</sup>.

Appare, in conclusione, evidente che il legislatore abbia inteso – più o meno consapevolmente – andare oltre le sanzioni già presenti nell'ordinamento, introducendo una misura a carattere spiccatamente e puramente punitivo. Non sembrano infatti riproducibili in questa sede le considerazioni che avevano portato una parte della giurisprudenza ad attribuire natura risarcitoria all'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.<sup>29</sup>, né in senso contrario depone la circostanza per cui la sanzione sia posta a favore della controparte e non, come nel citato art. 13 d.lgs. 28/2010, a beneficio dell'erario.

A tal proposito è importante richiamare la pronuncia della Corte costituzionale del 23 giugno 2016, n. 152<sup>30</sup>. La pronuncia in esame ha considerato infatti di carattere sanzionatorio la norma di cui all'art. 96, comma 3°, c.p.c. e, sotto l'aspetto dell'individuazione del beneficiario della somma nella controparte anziché nell'erario, non ha rilevato una manifesta irragionevolezza od arbitrarietà tale da indurre ad una pronuncia di illegittimità costituzionale. In particolare, la Corte ha ritenuto che la motivazione che abbia indotto il legislatore a porre «a favore della controparte» la previsione di condanna della parte soccombente al «pagamento della somma» sia stata «plausibilmente ricollegabile all'obiettivo di assicurare una maggiore effettività, ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da quella condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico». Ha rinvenuto, poi, una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa. Il discorso, che tende a ricondurre la norma ad un ambito pubblicistico, consentendo di ricostruirla come una vera e propria sanzione e non come un risarcimento privatistico, sebbene il legislatore abbia deciso che debba beneficiarne la controparte, è certamente esportabile anche in questa sede.

Infine, la disposizione può essere letta anche alla luce della recentissima

---

<sup>28</sup> In particolare da G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Cacucci, Bari, 2015, p. 317.

<sup>29</sup> Cfr. Trib. Oristano ord. 17 novembre 2010, in «Foro it.», 2011, I, coll. 2200 ss. e in dottrina G. SCARSELLI, *Le modifiche in tema di spese*, cit.. Sulla natura sanzionatoria, comunque, è intervenuta più volte la Suprema Corte: da ultimo, Cass. 8 febbraio 2017, n. 3311, in «Foro it. Mass.», 2017, p. 120, la quale ha affermato che l'art. 96, 3° comma, c.p.c. prevede una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario.

<sup>30</sup> In «Foro it.» 2016, I, col. 2639, con nota di E. D'ALESSANDRO; in <<https://www.eclegal.it>>, con nota di S. NICITA.

pronuncia delle Sezioni Unite<sup>31</sup> in tema di *punitive damages* (*exemplary damages* nel Regno Unito), figura che ricorre nell'esperienza giuridica dei paesi anglosassoni, i quali consistono in una sanzione, comminata dalla sentenza di condanna, che superi di molto la quantificazione dei danni effettivamente patiti dal risarcito. Nell'esperienza anglosassone, la funzione compensativa del risarcimento è in questi casi posta in secondo piano, poiché il comportamento del trasgressore risulta particolarmente odioso, in quanto doloso, oltraggioso ovvero caratterizzato da un grave pregiudizio sociale: la funzione del danno punitivo può definirsi più «punitiva-sanzionatoria» che «preventiva-deterrente», in quanto il comportamento si è già verificato e la misura viene inflitta in base ad una valutazione insindacabile della giuria, senza alcuna valutazione prognostica, ma soltanto al fine di punire il danneggiante<sup>32</sup>. La tesi dell'incompatibilità di siffatta sanzione con il sistema italiano poteva dirsi preferita<sup>33</sup> sino appunto alla pronuncia della Suprema Corte, la quale, sollecitata ad un ripensamento del costante orientamento<sup>34</sup>, ha rilevato che, data la ormai rilevante presenza nel nostro

<sup>31</sup> Cass. sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, in «Guida al dir.», 2017, fasc. 31, p. 111: «Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero e alla loro compatibilità con l'ordine pubblico».

<sup>32</sup> Nel sistema statunitense l'istituto è applicato anche in materia di *breach of contract*, ossia di responsabilità contrattuale: v. P. PARDOLESI, *Contratto e nuove frontiere rimediali – disgorgement v. punitive damages*, Cacucci, Bari, 2012.

<sup>33</sup> V. ad esempio P. FAVA, *Funzione sanzionatoria dell'illecito civile? Una decisione costituzionalmente orientata sul principio compensativo conferma il contrasto tra danni punitivi e ordine pubblico*, in «Corr. giur.», 2009, p. 525; G. CAMPEIS, - P. DE PAULI, *Danni punitivi, ordine pubblico e sentenze straniere delibande a contenuto anfibio*, in «Foro pad.», 2002, p. 533; G. CRESPI REGHIZZI, *Sulla contrarietà all'ordine pubblico di una sentenza straniera di condanna a punitive damages*, in «Riv. dir. int. proc.», 2002, p. 977; G. BROGGINI, *Compatibilità di sentenze statunitensi di condanna al risarcimento di punitive damages con il diritto europeo della responsabilità civile*, in «Europa dir. priv.», 1999, p. 479; A. SARAVALLE, *I punitive damages nelle sentenze delle corti europee e dei tribunali arbitrali*, in «Riv. dir. int. proc.», 1993, p. 867; V. ZENO ZENCOVICH, *Il problema della pena privata nell'ordinamento italiano: un approccio comparatistico ai punitive damages di common law*, in «Giur. it.», 1985, IV, col. 12.

<sup>34</sup> Cass. 19 gennaio 2007, n. 1183, in «Giur. it.», 2007, p. 2724 con nota di V.

ordinamento di misure di carattere sanzionatorio, non è in linea di principio esclusa la riconoscibilità della sentenza straniera che commini danni punitivi per incompatibilità con l'ordine pubblico italiano – come si era sempre sostenuto: occorre però che essa sia prevista, nell'ordinamento straniero, da basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi.

### 3. Segnalazione all'IVASS (art. 8, comma 4°)

Ancora nell'ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione, per le imprese assicuratrici lo stesso comma 4° dell'art. 8 della legge in commento prevede, oltre all'obbligo di partecipare<sup>35</sup>, un più penetrante obbligo di formulare un'offerta di risarcimento, ovvero di comunicare i motivi per cui ritenga di non formularla, entro la fine del procedimento di consulenza tecnica preventiva. In caso ciò non avvenga, copia dell'eventuale pronuncia a favore del danneggiato sarà trasmessa all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni.

La misura, se da un lato non appare così stringente nel costringere l'assicurazione a partecipare attivamente alla procedura di conciliazione, dall'altro rischia di accentuare uno dei punti deboli dell'istituto di cui all'art. 696 *bis* c.p.c., ossia la carenza di riservatezza.

---

TOMARCHIO, *Anche la Cassazione esclude il risarcimento dei danni punitivi*; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1781, in «Giust. civ. Mass.», 2012, p. 139. Il ripensamento del costante orientamento è stato suggerito dall'ordinanza interlocutoria Cass. 16 maggio 2016, n. 9978, in «Foro it.», 2016, I, col. 1973, con nota di E. D'ALESSANDRO; la corte, con Cass., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, *id.*, 2017, I, coll. 2613 ss., con note di E. D'ALESSANDRO, R. PARDOLESI – A. PALMIERI, R. SIMONE, P.G. MONATERI, ha espresso il principio di diritto nell'interesse della legge, affermando che «Posto che la responsabilità civile non ha solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, ma persegue altresì la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria, non può ritenersi ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi, dovendosi comunque verificare, ai fini del riconoscimento di una sentenza straniera che statuisca in tal senso, che essa sia stata resa nell'ordinamento d'origine su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa e i suoi limiti quantitativi».

<sup>35</sup> Sulla particolare importanza della partecipazione delle compagnie assicurative ai fini della efficacia della mediazione, in quanto le stesse, «potendo manifestare in quella sede la disponibilità a risarcire il danno subito dal paziente, inevitabilmente assumono un ruolo determinante per l'esito del procedimento», v. M. RAGNI, *La mediazione nel sistema sanitario regionale alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale* in «Riv. trim. dir. e proc. civ.», 2014, p. 590.

La citata segnalazione può rientrare, in un'ottica più ampia, nella generale tendenza ad attribuire un ruolo di vigilanza alle autorità amministrative indipendenti anche nell'ambito di controversie fra privati. In questa prospettiva particolarmente efficaci sono risultate le segnalazioni previste per i settori bancari e finanziari alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in particolare dal TUB (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni) e dal TUF (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e all'Autorità nazionale anticorruzione (artt. 80 e 213, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Per i primi due, peraltro, la presenza delle autorità di vigilanza è determinante nei rispettivi settori considerando gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie di fronte agli organismi istituiti presso le stesse (si veda l'Arbitro bancario e Finanziario istituito presso la Banca d'Italia in attuazione del disposto dell'art. 128-bis del TUB introdotto dalla l. 262/2005; la costituzione da parte della CONSOB dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016).

#### *4. Sanzione professionale per il medico condannato al risarcimento (art. 9, comma 5°)*

L'art. 9 della l. 24/2017, disciplinando l'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa<sup>36</sup>, al comma 5°, prevede che «per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori». L'accertamento del dolo o della colpa grave dell'esercente la professione sanitaria in strutture pubbliche conduce così all'applicazione di una peculiare sanzione, per la quale la condanna è equiparata ad una sanzione disciplinare, che impedirà, per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza, la progressione di carriera nella struttura pubblica.

La misura ricorda le sanzioni previste dal d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 41, per il datore di lavoro che violi i divieti di discriminazioni posti dallo stesso testo unico<sup>37</sup>.

<sup>36</sup> Per un approfondimento delle quali si rimanda, rispettivamente, a G. RICCI e E. BERTILLO, in *questo volume*, *L'azione di rivalsa della struttura sanitaria e L'azione di responsabilità amministrativa*.

<sup>37</sup> Per il quale «Ogni accertamento di atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26, posti in essere da soggetti ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti

### 5. *La decadenza dall'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa (art. 13)*

Per esigenze di completezza, si cita<sup>38</sup> la preclusione *latu sensu* sanzionatoria posta dall'art. 13 della legge in commento. La norma dispone infatti che, in difetto della comunicazione all'esercente la professione sanitaria relativamente a: (a) l'instaurazione dell'azione di risarcimento basata sulla sua responsabilità, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo o (b) l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 7, comma 1, e delle imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'art. 10, commi 1 e 2, l'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa sarà colpita da inammissibilità (si segnala che nel disegno di legge recante la delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, di cui all'atto Camera 3868/XVII, trasmesso al Senato il 30 ottobre 2017 (1324/XVII/S), art. 11, comma 1°, lett. d), il termine di dieci giorni previsto dalla norma di cui si riferisce è sostituito da un termine di quarantacinque giorni).

#### *Abstract*

Il contributo si propone di analizzare, in un'ottica trasversale, le misure sanzionatorie e di deterrenza previste dalla l. 24/2017, poste a presidio dell'effettività degli strumenti apprestati dalla disciplina. In particolare, si sofferma sulla condanna alle spese di consulenza e di lite prevista dal comma 4° dell'art. 8 della legge, in seguito alla mancata partecipazione di una parte alla consulenza tecnica preventiva prevista come obbligatoria; sulla natura della sanzione pecuniaria da infliggere alla medesima condizione; sulle sanzioni nei confronti delle compagnie assicurative e dell'esercente la professione sanitaria.

---

all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o forniture, viene comunicato immediatamente dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente ai Ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto».

<sup>38</sup> Per ogni più compiuta analisi sulla questione si rinvia, in *questo volume*, a G. RICCI, *L'azione di rivalsa della struttura sanitaria* e E. BERTILLO, *L'azione di responsabilità amministrativa*.

*Nota biografica*

Valeria Giugliano è avvocato e dottoranda di ricerca in diritto processuale civile nell'Università degli Studi di Milano. Si occupa in particolare di diritto processuale civile europeo e di contenzioso in materia di diritto industriale. È autrice di diversi commenti a provvedimenti giudiziari su riviste scientifiche italiane.

